

ALLIGATO LETTERA "A"

AL N. 11675 DELLA RACCOLTA

DELL' 8 SETTEMBRE 2025

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"Comunità Energetica Rinnovabile EXCLUSIVE - Associazione riconosciuta ETS"

Art. 1 - COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

1. È costituita, ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i. (in seguito denominato "Codice del Terzo settore" o CTS), un'associazione senza scopo di lucro denominata **"Comunità Energetica Rinnovabile EXCLUSIVE - Associazione riconosciuta ETS"**, che potrà utilizzare anche la denominazione abbreviata **"C.E.R. EXCLUSIVE - ETS"**, disgiuntamente o congiuntamente alla denominazione sociale.
2. A seguito dell'iscrizione nella sezione "Altri enti del Terzo settore" del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (in seguito denominato RUNTS) e per la durata della stessa, l'Associazione inserisce nella denominazione sociale l'acronimo ETS.

Art. 2 - SEDE E DURATA

1. L'Associazione ha sede nel Comune di Trapani (TP). Ai soli fini dell'iscrizione nel RUNTS, la sede sociale è fissata presso via San Francesco, numero 53.
2. L'Associazione potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali.
3. La variazione dell'indirizzo della sede legale nell'ambito comunale, deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci, non dovrà intendersi quale modifica del presente statuto.
4. La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 3 - FINALITÀ E ATTIVITÀ

Nel rispetto della normativa per tempo vigente in materia, l'Associazione costituisce una Comunità Energetica Rinnovabile, di cui all'art. 31 del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (RED II).

L'Associazione è autonoma ed è effettivamente controllata dall'assemblea degli associati.

L'Associazione non ha finalità di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale, nonché di contrasto al fenomeno della povertà energetica, nel pieno rispetto della dignità dei propri iscritti, ispirandosi a principi di democrazia, di uguaglianza e di non discriminazione di carattere religioso, politico, etnico, culturale e di sesso, come anche previsto dalla Costituzione.

In particolare, lo scopo principale dell'Associazione è fornire benefici ambientali, economici e sociali a livello di comunità ai propri membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari. A tal fine, l'Associazione

promuove:

a) la costruzione di un nuovo modello energetico sostenibile, democratico, partecipato, basato sull'autoproduzione e sull'autoconsumo di energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili, anche tramite sistemi di accumulo e la partecipazione a meccanismi di flessibilità e di efficienza energetica;

b) l'efficienza energetica, la sostenibilità ambientale e l'innovazione negli usi finali dell'energia, al fine di dare a cittadini, piccole e medie imprese, pubbliche amministrazioni, la possibilità di partecipare attivamente alla transizione energetica in corso e di massimizzarne i benefici in termini economici, ambientali e di qualità della vita;

c) forme di collaborazione tra Pubblico e Privato, avviando iniziative congiunte sul tema della transizione energetica e della tutela dell'ambiente, con un focus specifico sui temi della decarbonizzazione, dell'efficienza energetica e dell'evoluzione verso modelli di generazione distribuita e di responsabilizzazione del consumatore finale.

Per il perseguimento delle predette finalità istituzionali, l'Associazione si propone di svolgere, in via esclusiva o principale, la seguente attività di interesse generale avente ad oggetto, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera e) del Codice del Terzo settore, la produzione, l'accumulo e la condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, nonché interventi e servizi finalizzati, in senso più ampio, alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali.

L'Associazione può inoltre svolgere attività diverse da quelle precedentemente elencate, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse, nel rispetto dei criteri e dei limiti previsti dalla disciplina applicabile inderogabilmente previsti dall'articolo sei del Codice del terzo settore e ferme restando le finalità istituzionali dell'ente. A titolo indicativo e non esaustivo, l'Associazione potrà:

a) realizzare o detenere impianti alimentati da fonti rinnovabili al fine di incrementare la complessiva potenza installata e di permettere ai suoi associati di beneficiare di una maggiore quota di energia rinnovabile;

b) promuovere interventi di efficienza energetica e di mobilità sostenibile;

c) promuovere interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;

d) promuovere interventi di riqualificazione di spazi comuni fatiscenti e/o inutilizzati;

e) ideare, sviluppare e partecipare a modelli di governance di generazione distribuita di energia e a nuove applicazioni

tecnologiche per la produzione decentrata, la diffusione e l'uso di energia da fonti rinnovabili;

f) partecipare a tutti i mercati dell'energia, in forma singola o aggregata;

g) ideare, sviluppare e partecipare a modelli innovativi di programmazione e di governance basati sulla generazione distribuita di energia e a nuove applicazioni tecnologiche per la produzione decentrata, la diffusione e l'uso di energia da fonti rinnovabili;

h) educare la comunità in cui opera ad un uso consapevole ed eco-sostenibile dell'energia;

i) promuovere progetti di educazione ambientale nelle scuole, anche mediante l'assegnazione di contributi e/o borse di studio;

j) promuovere e partecipare a progetti di ricerca con obiettivi coerenti all'oggetto sociale, anche in collaborazione con enti e istituzioni, pubblici e privati;

k) organizzare e/o partecipare a convegni, studi, eventi, campagne di sensibilizzazione e promozione sull'utilizzo e lo sviluppo delle energie rinnovabili e, in generale, sui temi attinenti alle finalità dell'Associazione;

l) promuovere e pubblicare studi, opuscoli, atti di convegni di carattere giuridico, economico, tecnico e scientifico nel settore dell'energia e negli altri ambiti attinenti le finalità dell'Associazione;

m) promuovere l'attività dell'Associazione, anche attraverso la gestione di eventi di pubblica diffusione dei risultati.

Per la realizzazione delle proprie attività, l'Associazione pur non potendo assumere la qualifica di Organizzazione di Volontariato o di Associazione di promozione sociale può avvalersi di volontari, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore e fermo restando l'obbligo di iscrivere in un apposito registro i volontari che prestano la loro attività in modo non occasionale. L'Associazione assicura contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi i volontari di cui si avvale. Può anche assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore. Resta fermo che la qualifica di volontario è incompatibile con quella di lavoratore subordinato o autonomo. L'Associazione può anche avvalersi di consulenti e fornitori terzi.

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione può porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

L'Associazione può percepire incentivi e premi, prestare

garanzie o fideiussioni, costituire società o altri enti, collaborare con altri imprenditori, anche mediante contratti di rete o gruppi cooperativi paritetici, assumere partecipazioni in altri enti aventi scopo analogo o connesso e compiere tutte le operazioni di natura finanziaria, commerciale, mobiliare, immobiliare e industriale, che risultino necessarie o utili per realizzare l'oggetto sociale. L'Associazione, qualora se ne presentasse la necessità, potrà stipulare accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altre Associazioni, per il raggiungimento degli scopi sociali, L'Associazione può stipulare contratti di mutuo, chiedere prestiti o accedere ad altre forme di finanziamento finalizzate alla realizzazione degli scopi sociali.

Art. 4 - ASSOCIATI

1. L'adesione all'Associazione è aperta e volontaria.

2. Possono essere membri dell'Associazione tutti i consumatori, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili, nonché tutti i clienti finali di energia, persone fisiche o persone giuridiche, con la precisazione che:

a) **l'esercizio dei poteri di controllo dell'ente fa capo esclusivamente a persone fisiche, PMI, associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti pubblici territoriali e autorità locali, enti di ricerca e formazione, enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale, nonché le amministrazioni pubbliche situate nel territorio dei comuni ove sono ubicati gli impianti per la condivisione dell'energia autoprodotta (art.31, 1c., lett.b), d.lgs.199/2021);**

b) **per quanto riguarda le PMI, la partecipazione all'associazione non può costituire l'attività commerciale e/o industriale principale (art.31, 1c., lett.c), d.lgs.199/2021).**

3. Il numero degli associati è illimitato, salva la necessità di garantire l'equilibrio, l'efficienza, e l'ottimizzazione tra l'energia immessa e prelevata, anche al fine di garantire l'effettività dell'azione dell'Associazione nel fornire benefici ai propri associati e al territorio nel quale opera. Tale esigenza è rimessa alla valutazione del Consiglio Direttivo sulla scorta dei criteri indicati all'articolo 5.

4. È espressamente escluso ogni limite, sia temporale che operativo, al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano.

Art. 5 - MODALITA' DI ADESIONE

1. Chiunque condivida gli scopi e le finalità indicati nel presente Statuto ed intenda essere ammesso come membro dell'associazione dovrà farne richiesta per iscritto, anche a mezzo posta elettronica o altri supporti informatici, sottoscrivendo apposita domanda da inoltrare al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad

osservare i regolamenti e le delibere adottate dagli Organi dell'Associazione.

2. Il Consiglio Direttivo delibera sull'istanza di ammissione entro il termine di tre mesi dalla ricezione della domanda di ammissione.

3. L'esame delle istanze di ammissione è effettuato secondo il criterio del bilanciamento energetico dell'associazione, valorizzando la migliore corrispondenza dei profili di prelievo e di immissione di energia, al fine di garantire l'equilibrio tra la capacità di produzione e di accumulo e il fabbisogno energetico dell'Associazione;

4. Il Consiglio Direttivo è tenuto a comunicare, con le stesse modalità, la deliberazione di ammissione all'interessato. In caso di diniego, la delibera di rigetto deve essere motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni; quest'ultimo, entro i successivi 30 giorni, può proporre appello all'Assemblea, che, se non appositamente convocata, dovrà pronunciarsi alla sua prima seduta utile.

5. La validità della qualifica di associato, efficacemente conseguita all'atto dell'accoglimento della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo, è subordinata al versamento della quota associativa, ove stabilita, il cui ammontare è fissato dal Consiglio Direttivo.

6. Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi membri nel libro degli associati, dopo il regolare versamento della eventuale quota associativa.

7. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili a qualsiasi titolo e non sono rivalutabili, né ripetibili.

8. All'interno dell'Associazione vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, fermo restando il diritto di recesso ad nutum.

Art. 6 - DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

1. Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione, che è organizzata secondo il principio generale della democraticità e dell'uguaglianza.

2. Gli associati mantengono i propri diritti come clienti finali ai sensi della normativa vigente (art. 32, c.1, lett. a), d.lgs. 199/2021), compreso quello di scegliere il proprio fornitore di energia elettrica.

3. Gli associati hanno diritto di partecipazione alle attività associative. Ogni associato, purché iscritto nel libro soci da almeno 3 mesi, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi dell'Associazione stessa ed ha diritto di proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione.

4. Gli associati hanno diritto ad esaminare i libri sociali obbligatori (i.e.: libro soci, libro delle adunanze e

deliberazioni dell'Assemblea, libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo e degli altri Organi sociali), previa richiesta scritta inviata a mezzo raccomandata A.R. o p.e.c. con un preavviso minimo di 15 giorni. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire presso la sede dell'Associazione, con modalità tali da non intralciare la gestione sociale, durante gli orari d'ufficio indicati dall'Associazione. Gli associati sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tal sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall'Associazione in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l'esercizio del controllo. In ogni caso, l'Associazione potrà richiedere all'associato la sottoscrizione di un previo impegno a non utilizzare le informazioni e i documenti appresi per attività concorrenziali.

Art. 7 - DOVERI DEGLI ASSOCIATI

1. Gli associati sono tenuti:

- a) all'osservanza del presente Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;
- b) a sottoscrivere eventuali dichiarazioni di impegno in relazione a quanto sopra;
- c) a versare la quota associativa di ammissione;
- d) a comunicare con tempestività agli organi dell'Associazione ogni eventuale modifica dei dati dichiarati e comunicati in fase di ammissione.

2. Le prestazioni fornite dagli associati sono di norma e comunque prevalentemente gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese sostenute ed autorizzate dall'organo di amministrazione.

3. Gli associati sono direttamente responsabili nei confronti dell'Associazione in caso di dichiarazioni false o mendaci e/o altre ipotesi di raggiro e/o elusione della normativa vigente, poste in essere con dolo o colpa grave, che hanno dato luogo a indebita percezione di contributi pubblici, sovvenzioni, aiuti, incentivi, comunque denominati, nonché degli importi erogati dal GSE S.p.a., ovvero alla decadenza dagli stessi, anche parziale, a seguito di provvedimento non più oppugnabile, anche laddove recuperabili tramite compensazione a valere sugli incentivi da erogare.

Art. 8 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

1. Gli associati possono recedere in ogni momento e uscire dalla configurazione. Le quote associative non saranno rimborsate e gli eventuali apporti conferiti rimarranno in essere ai termini e condizioni pattuiti, **fermi restando eventuali corrispettivi concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati** ai sensi dell'art. 32, comma 1, lett.

a), D.Lgs. 199/2021.

2. La volontà di recedere dovrà essere comunicata al Consiglio Direttivo con un preavviso di 30 giorni mediante lettera raccomandata, posta elettronica, o altra modalità che assicuri l'avvenuta ricezione. Il recesso ha effetto immediato, fatti salvi gli effetti derivanti dalla regolazione dei rapporti con il GSE S.p.a.

3. È causa di esclusione dall'associazione la perdita dei requisiti stabiliti dall'articolo 4 del presente Statuto e, in generale, il venir meno dei requisiti per essere parte di comunità energetiche rinnovabili ai sensi della disciplina vigente. Gli associati sono tenuti a comunicare immediatamente all'Associazione il venir meno dei suddetti requisiti.

4. Costituiscono causa di esclusione il mancato rispetto delle norme statutarie, regolamentari, del codice etico o delle deliberazioni o direttive legittimamente assunte dagli organi preposti dell'Associazione o in generale l'assunzione di comportamenti o lo svolgimento di attività contrari agli interessi morali o materiali dell'Associazione e ai principi di democrazia interna, in tutti i casi in cui possa derivare un danno, di qualunque natura, anche morale, all'Associazione.

5. In tali casi, il Consiglio Direttivo dell'Associazione, valutato il comportamento del singolo associato, provvederà a contestare per iscritto l'addebito, concedendo termine pari a giorni 10 per presentare al Consiglio Direttivo controdeduzioni e difese, con facoltà dell'associato di essere sentito personalmente.

6. All'esito del riesame (in caso di esito negativo di quest'ultimo) o, in mancanza di istanze di riesame da parte dell'associato, al termine del periodo di 10 giorni di cui sopra, il provvedimento di esclusione potrà essere adottato dal Consiglio Direttivo. Di esso dovrà essere data comunicazione scritta all'associato, il quale, entro 15 giorni dall'avvenuta ricezione, potrà ricorrere all'Assemblea, che, se non appositamente convocata, dovrà pronunciarsi alla sua prima seduta utile.

7. Il recesso e l'esclusione dell'associato determinano automaticamente la decadenza dalla carica sociale eventualmente rivestita all'interno dell'Associazione.

Art. 9 - PATRIMONIO

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili comunque appartenenti all'Associazione medesima, nonché da tutte le entrate e le rendite comunque conseguite.

2. A titolo non esaustivo, fanno parte del patrimonio dell'Associazione:

a) eventuali contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati

nell'ambito dei fini statutari, ivi compresi gli incentivi previsti dal D.Lgs. 199/2021 e dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 414 del 7 dicembre 2023;

b) contributi degli associati a fondo perduto ed eventuali finanziamenti degli associati;

c) eredità, donazioni, legati o altre liberalità corrisposte sia da associati che da terzi;

d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;

e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

f) altre entrate compatibili con le finalità sociali, ivi inclusi i ricavi per la vendita dell'energia eccedentaria non condivisa o autoconsumata, la cessione di crediti fiscali e i proventi derivanti dalla partecipazione ai mercati dell'energia.

3. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, deve essere in ogni caso utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

4. Ai fini del comma 3, non è consentita la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli Organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

5. Nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 8, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 117/2017 non costituisce distribuzione di utili, neanche indiretta, la corresponsione pro quota agli associati dei benefici economici derivanti dalla condivisione di energia autoprodotta e dei corrispettivi eventualmente concordati per il recesso anticipato ai sensi dell'art. 32, comma 1, lett. a), D.Lgs. 199/2021 e di tutto quanto costituisca oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'art. 5 del medesimo D.Lgs. 117/2017 e all'art. 3 del presente statuto. Tali corresponsioni rientrano tra i benefici economici, che l'Associazione ha come scopo principale di assicurare ai suoi partecipanti.

6. Le entrate patrimoniali dell'Associazione sono prima di tutto destinate alla copertura dei costi di gestione e delle passività ordinarie, secondo un criterio di proporzionalità che tiene conto dei benefici economici generati dalla condivisione di energia rinnovabile all'interno di ciascuna cabina primaria di consegna.

7. In ogni caso, l'importo della tariffa premio (incentivo) eccedentario rispetto al valore soglia del 55%, ovvero del 45% nel caso di cumulo della tariffa premio con contributi in conto capitale per l'acquisto di impianti a fonti rinnovabili che accedono al regime di cui al Decreto Ministeriale (MASE)

n. 414 del 7 dicembre 2023, è destinato ai soli associati diversi dalle imprese e utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.

Art. 10 - RISERVE E ACCANTONAMENTI

1. All'interno del patrimonio dell'Associazione è costituita una riserva ordinaria cui è destinato il 2% degli importi erogati dal GSE S.p.a., fino a concorrenza dell'importo di € 100.000,00, finalizzata alla realizzazione degli scopi associativi e alla copertura delle sopravvenienze passive, o di altre passività non computate tra i costi ordinari di gestione, che gravano sul bilancio dell'Associazione, incluse quelle eventualmente sorte a seguito di operazioni di ricalcolo dei contributi già percepiti e/o di altre sopravvenienze nei rapporti con il GSE S.p.a.;

2. I fondi destinati alla copertura delle riserve vengono accantonati una volta detratte le passività correnti maturate nel corso dell'esercizio cui si riferiscono e non possono essere distratti dalle finalità cui sono preordinati.

Art. 11 - REQUISITI DEGLI IMPIANTI A FONTI RINNOVABILI

1. Per il perseguimento delle finalità statutarie l'Associazione fa uso di impianti a fonti rinnovabili per la produzione di energia, di sistemi di accumulo, di ricarica elettrica, e di altri dispositivi funzionali alla razionalizzazione, all'ottimizzazione e all'efficienza degli usi energetici.

2. Ai fini dell'accesso al regime di incentivazione e di valorizzazione dell'energia elettrica condivisa presso il GSE S.p.a., gli impianti a fonti rinnovabili devono possedere i requisiti indicati dal quadro normativo/regolatorio per tempo vigente, attualmente rappresentato dal Decreto Ministeriale (MASE) n. 414 del 7 dicembre 2023 e delle Regole Tecniche del GSE S.p.a. approvate con Decreto Ministeriale (MASE) n. 22 del 23 febbraio 2024, ovvero:

- a) realizzati tramite intervento di nuova costruzione o di potenziamento di impianti esistenti;
- b) aventi singolarmente una potenza non superiore a 1 MWp;
- c) entrati in esercizio a una data successiva a quella di costituzione dell'Associazione;
- d) a seconda della tipologia, aventi i requisiti previsti dalle Regole tecniche del GSE S.p.a. e dalla normativa tecnica di settore;
- e) nella disponibilità dell'Associazione, anche sulla base di un titolo giuridico diverso dalla proprietà, a condizione che la mera detenzione o la disponibilità dell'impianto sulla base di un titolo diverso dalla proprietà non sia di ostacolo al raggiungimento degli scopi associativi;
- f) di proprietà di un soggetto terzo e/o gestiti da un soggetto terzo, in qualità di produttore, ai soli fini dell'incentivazione e valorizzazione dell'energia condivisa

da detti impianti, purché quest'ultimo resti soggetto alle istruzioni dell'Associazione.

Art. 12 - REGOLAZIONE DEI RAPPORTI ECONOMICI TRA I PARTECIPANTI ALLA COMUNITÀ E INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO DELEGATO RESPONSABILE DEL RIPARTO DELL'ENERGIA ELETTRICA CONDIVISA

1. Il riparto dei proventi derivanti dall'attività di produzione e di condivisione di energia rinnovabile è limitato ai soli associati titolari di punti di immissione e/o di prelievo aventi i requisiti indicati dalla normativa vigente per tempo, attualmente rappresentata dal Decreto Ministeriale (MASE) n. 414 del 7 dicembre 2023 e dalle Regole Tecniche del GSE S.p.a. per l'accesso al regime di incentivazione e valorizzazione dell'energia elettrica condivisa, ricompresi nel perimetro delle rispettive cabine primarie di consegna, per i quali il GSE S.p.a. ha accertato la sussistenza dei requisiti di ammissione al servizio per l'autoconsumo diffuso e dato comunicazione all'Associazione.

2. La regolazione dei rapporti economici tra gli associati in possesso dei requisiti indicati al comma precedente è disciplinata da apposito Regolamento dell'Associazione, adottato dall'assemblea a maggioranza assoluta degli associati, e modificabile con la stessa maggioranza. Detto regolamento stabilisce le modalità per contabilizzare separatamente i risultati della gestione relativa ai perimetri di rete sottesi a ciascuna cabina primaria.

3. **Gli associati individuano la Comunità quale soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa.**

Art. 13 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

1. In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altro ente del Terzo Settore possibilmente con finalità analoghe, secondo le disposizioni dell'Assemblea, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'articolo 45, comma 1 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 14 - SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2. L'Associazione, in relazione all'esercizio sociale, redige il bilancio di esercizio, costituito da stato patrimoniale, rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, dalla relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali.

3. Il bilancio di esercizio è predisposto dal Consiglio Direttivo, che provvede a depositarlo nella sede

dell'Associazione almeno 10 giorni prima della riunione dell'Assemblea indetta per la sua approvazione.

4. L'Associazione redige altresì il bilancio sociale nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. o sia ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo.

5. L'Assemblea approva il bilancio di esercizio (unitamente al bilancio sociale, ove la sua redazione sia obbligatoria o ritenuta opportuna) entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

6. Qualora l'Associazione consegua entrate inferiori ad Euro 220.000,00, il bilancio di esercizio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

Art. 15 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo.

Art. 16 - ASSEMBLEA

1. L'Assemblea degli associati è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione. È il massimo organo rappresentativo dei soci dell'Associazione che la costituiscono.

2. E' convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale (ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo); è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione; è inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% degli associati,

3. Salvo ove diversamente previsto, l'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, è valida se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'Assemblea, validamente costituita.

4. Per l'Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'Associazione, occorre in prima convocazione la presenza di almeno tre quarti degli associati aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, che non può aver luogo lo stesso giorno fissato per la prima, occorre la presenza (personale o per delega) di almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto e il voto favorevole di almeno i 2/3 dei presenti. In caso di mancato raggiungimento del quorum

costitutivo anche nella seconda convocazione, è possibile una ulteriore convocazione, da tenersi in un giorno diverso da quello fissato per la seconda, nella quale occorre la presenza, di persona o per delega, di almeno un quarto degli associati aventi diritto e il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti, di persona o per delega, in assemblea.

5. Per l'Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento è richiesto il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati aventi diritto.

6. Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto gli associati iscritti nel libro soci da almeno tre mesi. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare in Assemblea sino ad un massimo di tre associati, ovvero fino a cinque associati laddove la compagine associativa superi i 500 associati .

7. È ammessa inoltre la partecipazione di ogni associato in Assemblea a distanza, in video conferenza o in tele conferenza, purché sia garantita la possibilità di verificare l'identità dell'associato che partecipa a distanza e venga assicurata l'espressione del voto.

8. La convocazione è effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo con avviso, da affiggersi all'albo o nella bacheca della sede dell'Associazione o da portare a conoscenza dei soci con altre forme di pubblicità (quali, ad es., comunicazione scritta con posta ordinaria, ovvero a mezzo di posta elettronica, anche non certificata, fax) almeno quindici giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione. L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è normalmente presieduta dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, salvo il caso in cui l'Assemblea, a maggioranza dei presenti, provveda a nominare, per singola adunanza, il proprio presidente.

9. L'Assemblea nomina un Segretario e, all'occorrenza, gli scrutatori.

10. Le deliberazioni sono assunte con voto palese.

11. Di ogni seduta dell'Assemblea è disposto, a cura del Presidente e del Segretario, il verbale da trascriversi sul libro delle adunanze dell'Assemblea, custodito a cura del Consiglio Direttivo presso la sede dell'Associazione.

Art. 17 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- a) elabora e fissa i principi e gli indirizzi generali dell'Associazione;
- b) approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale (quest'ultimo nel caso in cui la sua redazione sia

obbligatoria o sia comunque ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo);

c) approva e modifica i regolamenti interni;

d) delibera in merito alla destinazione di eventuali avanzi di gestione derivanti dall'esercizio di attività diverse dalla produzione e condivisione di energia da fonti rinnovabili, dando priorità a iniziative di carattere sociale o a tutela della povertà energetica o per la riqualificazione ambientale o il sostegno economico-sociale nel territorio in cui l'Associazione opera;

e) effettua proposte per le attività istituzionali, secondarie e strumentali;

f) delibera le modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;

g) previa determinazione del numero dei componenti, elegge e revoca il Consiglio Direttivo;

h) nomina l'Organo di Controllo, la società di revisione legale o il revisore legale dei conti, ciascuno nei casi in cui le relative nomine siano obbligatorie ai sensi del Codice del Terzo settore;

i) delibera in merito ai ricorsi in materia di esclusione dei soci;

j) delibera in ordine alla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;

k) delibera sulle scelte del metodo delle votazioni;

l) può nominare, con riferimento alle singole adunanze assembleari, il proprio presidente.

Art. 18 - CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione. Esso dura in carica cinque anni ed è composto da un numero dispari di membri compreso tra un minimo di tre ed un massimo di cinque.

2. Il potere di amministrazione attribuito agli amministratori è generale.

Art. 19 - ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea.

2. Le nomine effettuate nel corso del quinquennio decadono alla scadenza del quinquennio medesimo. Il Consiglio Direttivo non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea dei Soci, cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

3. Se viene meno la maggioranza dei membri quelli rimasti in carica debbono convocare entro 15 giorni l'Assemblea dei Soci perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 20 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte nelle

quali vi sia materia su cui deliberare ed è convocato, a mezzo lettera, e-mail o fax da spedirsi non meno di sette giorni prima della adunanza, dal Presidente; in caso di urgenza, il predetto termine può essere ridotto a due giorni.

2. Il Consiglio Direttivo può essere convocato altresì quando ne faccia richiesta, scritta e motivata, almeno 1/3 dei componenti del Consiglio Direttivo stesso. Il Presidente è tenuto a convocarlo entro 30 giorni dalla richiesta.

3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la metà più uno dei suoi membri e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono normalmente a scrutinio palese, salvo che non sia richiesto lo scrutinio segreto dalla maggioranza dei consiglieri presenti.

4. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale, a cura del Presidente e del Segretario, da trascriversi sul libro delle riunioni del Consiglio Direttivo, custodito a cura del medesimo presso la sede dell'Associazione.

Art. 21 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo, nella prima seduta dopo le elezioni, elegge tra i propri membri:

- a) il Presidente;
- b) uno o più Vicepresidenti (se più Vicepresidenti, uno deve essere Vicario del Presidente);
- c) il Tesoriere;
- d) il Segretario.

2. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare ad uno o più dei suoi membri), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea.

3. Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- a) predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- b) dare esecuzione alle delibere assembleari;
- c) formalizzare gli atti per la gestione dell'Associazione;
- d) predisporre gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) stipulare tutti gli atti inerenti all'attività sociale;
- f) deliberare in merito all'adesione di un nuovo associato e curare la tenuta e l'aggiornamento del libro soci, determinare l'eventuale quota associativa d'ingresso;
- g) individuare le attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e successive modifiche ed integrazioni, esperibili dall'Associazione;
- h) deliberare l'esclusione degli associati (oltre agli altri provvedimenti disciplinari) e prende atto del recesso degli associati, dandone tempestiva comunicazione al GSE S.p.a.;
- i) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea;
- j) elaborare il bilancio di esercizio da sottoporre

all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 giugno di ciascun anno ed il bilancio sociale (quest'ultimo nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna dal medesimo Consiglio Direttivo);

k) stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;

l) vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinare le stesse;

m) fornire al GSE S.p.a. una rendicontazione dettagliata su base annuale dei benefici conseguenti all'accesso alla tariffa di incentivazione e valorizzazione dell'energia elettrica condivisa ai sensi del D.M. MASE n. 414 del 7 dicembre 2023 e delle modalità della loro ripartizione. A tal fine, il Consiglio Direttivo mantiene una contabilità separata per ciascuna tipologia di introito corrisposto dal GSE S.p.a., garantendo che l'importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione dei valori soglia indicati all'art. 10 comma 6 del D.M. anzidetto è destinato a soggetti che non sono imprese e/o utilizzato per le finalità sociali di interesse generale aventi ricadute sul territorio;

n) mantenere una contabilità separata ai sensi dell'articolo 12 comma 2;

o) documentare il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse da quelle di cui al superiore articolo 3, comma 5, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio;

p) redigere e depositare presso il registro unico nazionale del Terzo settore, ove richiesto ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. 117/2017, il bilancio sociale, in conformità alle linee guida del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali adottate con Decreto del 4 luglio 2019.

Art. 22 - PRESIDENTE

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio.

2. È eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e dura in carica per cinque anni.

3. Ha i seguenti compiti e poteri:

a) convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;

b) convocare l'Assemblea degli associati;

4. In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

5. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 23 - SEGRETARIO

1. Il Segretario, di concerto con il Presidente, cura la corrispondenza e la documentazione dell'Associazione e redige

i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 24 - TESORIERE

1. Il Tesoriere, di concerto con il Presidente, cura la gestione finanziaria ed economica dell'Associazione, secondo le direttive del Consiglio Direttivo: in particolare, provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità a quanto deliberato dal medesimo Consiglio Direttivo e a tal fine ha il potere di operare sui conti e depositi bancari inerenti all'Associazione; mantiene aggiornati i libri contabili e predispone quanto necessario per la redazione della bozza di bilancio di esercizio e di bilancio sociale (quest'ultimo nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo) da sottoporre al Consiglio Direttivo ai fini della formale presentazione - per l'approvazione - in Assemblea dei Soci.

Art. 25 - ORGANO DI CONTROLLO

1. L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dal Codice del Terzo settore.
2. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore.
3. Nei casi previsti dal Codice del Terzo settore, l'Organo di Controllo, purché composto da revisori legali ed in alternativa alla contemporanea nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale, può assumere inoltre le funzioni di revisione legale dei conti.
4. L'Organo di controllo, quando nominato in composizione collegiale, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea. Nomina nel suo seno il Presidente.
5. L'Organo di Controllo, anche monocratico, dura in carica tre anni, è riconfermabile e i suoi componenti possono essere revocati solo per giusta causa dall'Assemblea.
6. I membri dell'Organo di Controllo devono essere soggetti esterni e non appartenere all'Associazione, devono adempiere al loro dovere con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; costituiscono cause di impedimento alla nomina quelle previste all'articolo 2399 del c.c.; il componente dell'Organo di Controllo o, in caso di Organo di Controllo collegiale almeno uno dei suoi membri, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui

all'art. 2397, comma 2 c.c.

7. Di ogni seduta è disposto il verbale che deve essere trascritto sul libro dell'Organo di Controllo custodito e tenuto a cura del medesimo.

Art. 26 - GRATUITA' DELLE CARICHE

1. Tutte le cariche elettive sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione, ad eccezione degli eventuali componenti dell'Organo di controllo o dell'Organo di revisione in possesso dei requisiti di cui al co.2 art. 2397 del Codice Civile.

Art. 27 - INCOMPATIBILITA' E INELEGGIBILITA'

1. L'appartenenza agli Organi di direzione o di controllo dell'Associazione è incompatibile con incarichi politici e/o con incarichi amministrativi in organizzazioni politiche, sociali e sindacali, nonché alle dipendenze di amministrazioni pubbliche, che sono parti della compagine associativa, e con cariche direttive in Aziende aventi rapporti di interesse commerciale o finanziario con l'Associazione.

2. Ogni causa di incompatibilità determina l'ineleggibilità del soggetto interessato e, ove già nominato o eletto, la decadenza del medesimo dalla carica, della quale prenderà atto il Consiglio Direttivo nella prima seduta utile secondo le modalità di cui sopra. Allo stesso modo si avrà la decadenza dalla carica di componente del Consiglio Direttivo di colui che, nelle rispettive riunioni di tale Organo, dovesse, senza idonea giustificazione, essere assente per almeno tre volte consecutive.

3. Non possono, inoltre, essere eletti alla carica di membro del Consiglio Direttivo gli associati che abbiano tra loro rapporti di coniugio, ascendenza, discendenza e parentela sino al secondo grado. Tale causa di incompatibilità determina l'ineleggibilità di entrambi i soggetti interessati e, ove già nominati o eletti, la decadenza di entrambi dalla carica (salvo che uno dei due rinunci immediatamente al mandato). Il subentro avverrà ai sensi dell'art. 18 del presente statuto.

Art. 28 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria degli associati validamente costituita ai sensi del precedente art. 13.

La stessa Assemblea nomina uno o più liquidatori, scelti anche fra i non associati, che curino la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estinguano le obbligazioni in essere e delibera anche la destinazione del patrimonio sociale ai sensi del precedente art. 10.

Art. 29 - NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in

particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.

Art. 30 - NORME TRANSITORIE

1. Lo Statuto, secondo la presente stesura, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua approvazione da parte dell'Assemblea.

STEFANO CRUCIATA - GIOVANNI INTORRE SORCI - GIACOMO MESSINEO

- DAMIANO MESSINEO - VINCENZO AMATO - GIROLAMO LANZARONE

ADRIANA GASBARRO NOTAIO

**Certificazione di conformità di copia redatta su supporto digitale a
originale redatto su supporto analogico**

Io sottoscritta dott.ssa **ADRIANA GASBARRO**, Notaio in Trapani, con studio nella via Garibaldi numero 25, iscritta nel Ruolo del Collegio Notarile dei Distretti riuniti di Trapani e Marsala, certifico, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di validità fino al giorno 31 marzo 2026, rilasciata dal Consiglio Nazionale del Notariato), che la presente copia, redatta su supporto digitale, è conforme al documento originale, redatto su supporto analogico a norma di legge.

Trapani lì 30 settembre 2025

File firmato digitalmente dal Notaio Adriana Gasbarro